

Lettera Circolare prot. n 1266 del 20/10/1998

Parcamento degli autoveicoli nelle autorimesse pubbliche sorvegliate con personale addetto alla movimentazione dei veicoli e negli autosilo

Quesito Comando

Il D.M. 1/2/86 ("Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili") al punto 3.3 stabilisce che la capacità di parcheggio per autorimesse sorvegliate e per autosilo non può essere inferiore a 10 m² (rispetto ai 20 m² previsti per le autorimesse non sorvegliate). Lo stesso decreto stabilisce al punto 3.6.3. che "Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia", senza fare alcuna distinzione tra autorimesse sorvegliate, autosilo e altro.

Considerato che il rispetto del punto 3.6.3, relativamente alla larghezza delle corsie di manovra, vincolante per l'integrale osservanza della normativa di sicurezza non permettere di raggiungere la capacità di parcheggio prevista per le autorimesse non sorvegliate (20 m² per autovettura), ed ancor meno per quelle sorvegliate, questo Comando chiede di conoscere se nell'espressione del parere preventivo alla costruzione di un'autorimessa sorvegliata, o di un autosilo, avente, quindi, personale sempre presente durante l'orario di apertura, sia esso addetto alla sorveglianza che al rimessaggio degli autoveicoli, deve intendersi che:

- 1) si può tendere alla capacità di parcheggio massima prevista per le autorimesse sorvegliate o autosilo, fermo restando la larghezza delle corsie di manovra, ammettendo che alcune file di veicoli non abbiano accesso "diretto" sulle stesse corsie richiedendo, quindi, per la movimentazione di un veicolo lo spostamento di altri da parte del personale dell'autorimessa;
- 2) la capacità di parcheggio è un parametro del quale non si deve tenere conto in quanto per "facile movimentazione dei veicoli" si intende che ogni mezzo deve poter essere movimentato senza che sia necessario lo spostamento di altri e, quindi, ogni fila di veicoli deve avere accesso "diretto" sulle corsie di manovra.

Questo Comando, considerato che nelle autorimesse sorvegliate:

- a) la presenza fissa di personale nell'autorimessa costituisce un elemento di sicurezza;
- b) i veicoli sono sempre aperti, le chiavi sono consegnate al personale dell'autorimessa e, pertanto, possono essere movimentate in qualunque circostanza;

ritiene che l'adozione della misura indicata al punto 1 può essere adottata purché si fissi il numero massimo di file consecutive tra due corsie di manovra (avente larghezza specificata al punto 3.6.3 del citato D.M.).

Risposta Ministero

Con riferimento alle note indicate a margine, si concorda con il Comando Provinciale VV.F., nel ritenere che nelle autorimesse pubbliche sorvegliate con personale addetto alla movimentazione dei veicoli e negli autosilo, il parcheggio degli autoveicoli può avvenire senza tener conto delle corsie di manovra, ferma restando, in ogni caso, l'osservanza della superficie specifica di parcheggio di almeno 10 m².